

IT
E-001409/2026
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(1.6.2026)

La costruzione di un deposito costiero di gas naturale liquefatto nel porto di Brindisi da parte di Edison S.p.A. può rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato II, punto 3, lettera c) (Stoccaggio in superficie di gas naturale) della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)¹. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, "per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 [...]".

La direttiva Seveso III² si applica agli stabilimenti che, a causa della presenza di sostanze pericolose che superano determinati livelli, soddisfano i criteri per essere definiti di soglia superiore o di soglia inferiore. Gli Stati membri devono provvedere affinché i gestori di tali stabilimenti adottino tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente e sono tenuti a individuare, a norma dell'articolo 9 della direttiva, tutti gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti Seveso per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa di potenziali effetti domino.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di confermare se l'autorizzazione rilasciata dalle autorità italiane sia compatibile con le direttive VIA e Seveso III né se per il progetto in questione fosse prima necessario svolgere una VIA.

Spetta in primo luogo alle autorità degli Stati membri, in particolare alle autorità amministrative e/o giudiziarie nazionali competenti, garantire il rispetto delle norme UE in questione. Fatto salvo il proprio ruolo quale custode dei trattati, la Commissione adotta misure di esecuzione riguardanti l'applicazione non corretta del diritto dell'Unione principalmente in caso di carenze sistemiche³ e non per singoli progetti.

¹ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

² Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

³ Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", C/2016/8600 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10); comunicazione della Commissione "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati", COM(2022) 518 final, 13.10.2022.